



TWT WEB MAIL

Posta Elettronica Certificata

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Oggetto: AUA RIZZI TOBIA [2015/0005134]**
Mittente Per conto di: comune.vernate@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@telecompost.it>
Destinatario rizzitobiadirizzipietro.sas@pec.it <rizzitobiadirizzipietro.sas@pec.it>, pec@consuleco.com <pec@consuleco.com>, protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it <protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it>, atoprovinciadimilano@legalmail.it <atoprovinciadimilano@legalmail.it>
Rispondi a comune.vernate@pec.regione.lombardia.it <comune.vernate@pec.regione.lombardia.it>
Data 03.08.2015 13:00

- autorizzazione aua tobias.docx.p7m (64 KB)
- allegato tecnico scarichi in pubblica fognatura.pdf (3,0 MB)
- allegato tecnico emissioni idriche.pdf (1,5 MB)
- allegato tecnico operazione recupero rifiuti.pdf (4,6 MB)
- postacert.eml (9,2 MB)
- daticert.xml (1 KB)
- smime.p7s (3 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/08/2015 alle ore 13:00:51 (+0200) il messaggio "Oggetto: AUA RIZZI TOBIA [2015/0005134]" è stato inviato da "comune.vernate@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

pec@consuleco.com

atoprovinciadimilano@legalmail.it

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

rizzitobiadirizzipietro.sas@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 7892AA29-5C84-467B-5FAF-F06587BF1B04@telecompost.it

Si inviano i documenti aua Rizzi Tobia allegati alla registrazione di Protocollo nr 0005134 del 03/08/2015



Comune di Vernate

Provincia di Milano
Tel e Fax 02-900.132.29
P.za IV Novembre 2 – 20082

UFFICIO SUAP

Vernate 03.08.15

Prot. n. 5134

Oggetto: Autorizzazione Ambientale per recupero dei rifiuti non pericolosi ex art.216 del D. Lgs 152/2006, per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti alla Società Rizzi Tobia di Rizzi Pietro s.r.l. con sede legale e sede operativa in Comune di Vernate, Via Vallombrosa n.1

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Polizia Locale e SUAP

Visto il D.Lgs. 03.04.06 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Visto il D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 “ *Regolamento recante la disciplina dell’ autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto di legge 9 febbraio 2012 n.5 convertito, con modificazioni della legge 4 aprile 2012 n. 35*”;

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata su B.U.R.L n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato “ *Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*”;

Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del prot. N. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’ autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 “ *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni*”, in particolare l’art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all’adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/06/2014 e confermato con decreto n.149392 datato 8/7/2014;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;

Visti inoltre:

- Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n.186;
- La decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- La direttiva ministeriale 9 aprile 2002
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n.4, 29 giugno 2010, n.128,3 dicembre 2010, n.205, 10 dicembre 2010, n.219 e della legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49;
- La deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n.8882 del 24.04.2002 "*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt.27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*", così come recepita della deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con provvedimento di R.G. n.6535 dell' 1.08.2012;
- La deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 "*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, ai sensi del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*";
- La delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 "*Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA(art.3, comma3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r n. 8882/2002.*".
- La deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: "*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art . 19, comma 3, l.r. 26/2003).*"

Visto il Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" che, all'art. 124 , comma 7, attribuisce alle Province la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, facendo salva la disciplina regionale in vigore;

Visti i Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24 Marzo 2006 rispettivamente: "*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e " Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*;

Visti i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante "*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 25.05.2010 n. 4/10 con il quale è stato approvato il "*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento; depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano*" pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 02.05.2011 n. 2/11- provvedimento n. 3 con il quale è stato approvato il "*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*" e la "*Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato*", pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it .;

Visto l'Art.13 comma 2 del D.L 29.12.2011 n.216 – convertito con modificazione nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Visti altresì:

- La Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito e che quest'ultima nella Provincia di Milano, giusta delibera n. 7 del 16 Giugno 2003 s.m.i., aveva affidato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato alla società Amiacque Srl(di seguito AMIACQUE) per l'ambito omogeneo 1 della Provincia di Milano e alla società Brianzacque Srl (di seguito BRIANZACQUE) per l'ambito omogeneo 2 della Provincia di Monza Brianza e che tale affidamento è attualmente in regime di prorogatio di fatto in attesa di provvedimenti di regolarizzazione- in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09 - non potendo essere interrotto un pubblico servizio;
- Il Protocollo d'Intesa tra direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;
- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla

Provincia di Monza Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale " Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima;

- L'atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla " Azienda Speciale Ufficio d'ambito della Provincia di Milano" avente p.IVA n. 08342040964;
- La Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (Atto n. 0165483/2.10/2013/1).

VISTO il "Regolamento del Servizio Idrico Integrato", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n.2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it ;

VISTA la "Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano" adottata con Deliberazione n. 4 del consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano- Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it ;

Preso atto che la Società Rizzi Tobia di Rizzi Pietro s.r.l. con sede legale ed sede operativa in Comune di Vernate- Via Vallombrosa n.1- ha presentato istanza per AUA , ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) e g) del D.P.R. 59/2013 per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, per scarico di acque meteoriche in corpo idrico superficiale e scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia a codesto ufficio in data 30/01/2014 prot. N. 690 che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 07/02/2014 prot. Provincia di Milano n. 28619, integrata in data 03/03/2014 prot. Prov. N. 47430 (prot. SUAP n. 1411 del 28/02/2014) per la sola telematica scarichi in pubblica fognatura, in qualità di autorità competente che ha ricevuto inoltre la documentazione allegata con particolare riferimento a quella di seguito elencata:

- Comunicazione settoriale per attività di recupero rifiuti non pericolosi;
- Istanza settoriale di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale;
- Istanza settoriale di rinnovo dell'autorizzazione per scarico in pubblica fognatura;
- Incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza;
- Schede tecniche;
- Planimetrie,
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Relazioni tecniche;
- Pianta reti interne;
- Elaborato grafico;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R citato dalla quale risulta che:

- Con nota datata 19/01/2015 prot. 10429, trasmessa in data 05/02/2015 prot. N. 27753, il Settore Rifiuti e Bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali ha comunicato parere favorevole,

trasmettendo l'unito Allegato Tecnico "operazioni recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/06)" prot. Prov.le interno n. 10122/2014 del 19/01/2015, contenente le condizioni e prescrizioni che la Società deve rispettare per lo svolgimento dell'attività presso l'insediamento in oggetto e la planimetria "Tavola 01-Planimentria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico e di trattamento delle acque reflue- datata dicembre 2014", precisando che:

- l' Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro & C.S.a.s., già iscritta al Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI 1248 del 24.12.2009, con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013, chiede, tra l'altro, anche il rinnovo, con variante, dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del citato decreto legislativo;
- l' Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l. con nota del 12.11.2014 (prot. Prov.le n. 233690) ha comunicato la variazione della ragione e dell'assetto societario da Rizzi Tobia di Rizzi Pietro & C. S.a.s a Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l.;
- l'Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l. è proprietaria dell'insediamento di Vernate (MI)- Via Vallombrosa n. 1, come risulta dall'atto di trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limita(n. 2273 di repertorio, n. 1423 di raccolta), registrato a Milano il 16.10.2014, al n. 28825, Serie n. 1T;
- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dell'attività di gestione rifiuti;
- l'Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 29.12.2014 (prot. Prov.le n. 264801) ha presentato l'elaborato grafico "Tavola01- Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico e di trattamento delle acque reflue datata dicembre 2014";
- l'Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l. in data 16.06.2014, 5.09.2014 e 29.12.2014 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuali dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p.n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G n. 6535 dell'1.08.2012;
- **Determinato** secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 43.361,54.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 855 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€15.101,02.=(*)
Recupero (R4)di 12.549 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€28.260,52.=
Totale	€43.361,54.=

(*) l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto

- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;
- le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - b) iscrizione all'applicativo O.R.S.O (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art.18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
 - qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istruzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 Regolamento (CE) n. 166/2006;
- con nota datata 23/03/2015 prot. n. 74135 il Settore Risorse idriche ed attività estrattive ha espresso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale denominato Cavo Kevenkuller, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico " Emissioni Idriche" di pari data e protocollo, specificando che la società richiedente ha corrisposto gli oneri istruttori inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in corpo idrico superficiale, con versamento effettuato in data 22/01/2014 e integrato in data 03/06/2014, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108/2012, Atti n. 27919/5.3/2011/9, trasmettendo tramite il S.U.A.P. la relativa quietanza di pagamento;
- con nota datata 03/04/2015 prot. 4412, trasmessa in data 07/04/2015 prot. prov. N. 88026, ATO Provincia di Milano ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica delle acque meteoriche di prima pioggia alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico "Scarichi in pubblica fognatura" prot. ATO n. 4411 del 03/04/2015 precisando che lo stesso Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale:

- ha dato atto che l'impresa con nota del 26/02/2014 (prot. Uff. d'Ambito n. 2092) ha richiesto l'archiviazione dell'istanza precedentemente presentata ai sensi dell'art. 124 del D.L.gs. 152/06 ad Amiacque s.r.l. in data 28/02/2011 (prot. n. 3298) in quanto la succitata domanda di A.U.A. ricomprende anche gli scarichi in pubblica fognatura ;
- ha ritenuto di poter procedere all'archiviazione della succitata istanza del 28/02/2011 (prot. n. 3298) in considerazione del fatto che l'allegato disciplinerà lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia;
- ha verificato che l'impresa ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti al rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 21/02/2014 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20.01.2010 e dalla D.D.G. n. 797 del 01.02.2011,
- ha acquisito il parere tecnico di competenza del Gestore Amiacque S.r.l.;

Dato atto che la Società Rizzi Tobia di Rizzi Pietro s.r.l. ha trasmesso:

- in data 03/07/2015 con la nota prot. 171036 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e dei suoi allegati, a seguito di richiesta inoltrata in data 25/06/2015 con nota prot. n. 161672 di pari data;

Richiamate le prescrizioni che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, contenute negli allegati tecnici:

- Allegato Tecnico "operazioni recupero rifiuti (art.216 D.L.gs 152/06)" prot. prov.le n. 10429/2015 del 1901/2015n, unitamente alla planimetria "*tavola 01-Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico e di trattamento delle acque reflue- datata dicembre 2014*";
- Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" prot n. 74135 del 23/03/2015,
- Allegato tecnico " Scarichi in pubblica fognatura" prot. ATO n. 4411 del 03/04/2015;

Visti e richiamati:

- Gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- L'art.51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- L'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn.1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2015/16), che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica pr il triennio 2014 2016 e successiva variazione

- approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n.17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto “Bilancio di previsione 2014- Variazione”;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
 - la deliberazione di Giunta del 30/09/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il piano delle Performance/ Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. N. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la “Prima variazione al PEG 2014” ed in particolare l’obiettivo n. 13711;
 - il Decreto Rep. Gen. 2/2015 del 8/1/2015 (atti n. 735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitano di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, nelle more dell’approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica nonché del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013- art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

alla Società Rizzi Tobia di Rizzi Pietro s.r.l con sede legale e sede operativa in Comune di Vernate- Via Vallombrosa n. 1 al recupero dei rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale denominato Cavo Kevenkuller e per scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti– alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico “ operazioni recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/06)” prot. prov.le n. 10429/2015 del 19/01/2015, unitamente alla planimetria “*Tavola 01 – Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico e di trattamento delle acque reflue datata dicembre 2014*”; Allegato Tecnico “ Emissioni Idriche” prot. n. 74135 del 23/03/2015 e Allegato tecnico “ Scarichi in pubblica fognatura” prot. ATO n. 4411 del 03/04/2015, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate :

- 1.1) l’Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e l’elaborato grafico “*Tavola 01- Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico e di trattamento delle acque reflue – datata dicembre 2014*” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 1.2) la garanzia finanziaria che l’Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l. dovrà versare a favore della Provincia di Milano relativamente all’attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 43.361,54.-, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 855 mc di rifiuti speciali non pericolosi	15.101,02.=(*)

Recupero (R4) di 12.549 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€28.260,52.=
Totale	€ 43.361,54.=

(*)L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13)dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1) , partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa , a cura dello sportello SUAP del Comune territoriale competente;

- 1.3) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 1.4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 1.5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- 1.6) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 1.7) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4 del d.lgs. 152/06 , fatto salvo che l'impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
- 1.8) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A –Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti con competente Dipartimento dell'Agenza Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art.216, comma 4 , del d.lgs. 152/2006;

- 1.9) l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato VIII, punto 5, alla Parte Seconda, del d.lgs. 152/06, modificato dal d.lgs. 46/14, di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), deve presentare all'Autorità competente, entro il 7 settembre 2014, istanza per il primo rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 1.10) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa.

- 2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del sopra indicato titolo abilitativo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal provvedimento di rilascio;
- 4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative di cui il rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate per l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti dalla Città metropolitana che si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. – Dipartimento di Milano- per lo scarico in corpo idrico superficiale da Arpa regione Lombardia-dip. Di Milano- e scarico in pubblica fognatura da ATO provincia di Milano direttamente o tramite il gestore del Servizio Idrico Integrato Amiacque S.r.l.;

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto della causa di sospensione sopra indicate.


Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n.241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. Oppure al Presidente della Repubblica entro 120gg. Dalla data della notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Anelli Cesare Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da Ispettore Capo Anelli Cesare Giuseppe.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20120 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DATA 03/04/2015
PROT. N. 4411
FASC. 2.10\2015\176

ALLEGATO TECNICO D SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	RIZZI TOBIA DI RIZZI PIETRO S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	VERNATE (MI) – Via Vallombrosa n. 1
Indirizzo Impianto	VERNATE (MI) – Via Vallombrosa n. 1
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di rottami metallici e materiali di recupero in genere nonché la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la selezione, la pressatura, la lavorazione e l'imballaggio di rottami ferrosi e non, carta da macero e vetro (...)</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Pietro Rizzi in qualità di Amministratore Unico, Socio Unico e Rappresentante dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere attività di raccolta, recupero e commercializzazione dei rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare di eseguire le seguenti operazioni "3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13+R4); 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (R13+R4); Parti di autoveicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza (R13); 5.2 Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza (R13); 5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (R13); 5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto (R13);" L'insediamento produttivo presenta una superficie coperta pari a 650 mq (120 mq per uffici/abitazioni e 430 mq per rimessa mezzi di trasporto e stoccaggio delle materie prime secondarie in containers), e da una superficie scoperta impermeabile pari a 2.840 mq (30 mq area pesa; 30 mq area di conferimento; 238 mq aree di messa in riserva dei rifiuti; 285 mq area di lavorazione; 295 mq area di stoccaggio della materia prima secondaria prodotta; 1.962 mq area di transito mezzi/area libera) e da una superficie non impermeabile pari a 210 mq (area a verde).
- 1.2. L'impresa dichiara inoltre che "Al fine di evitare lo scolo delle acque meteoriche e di lavaggio dall'area impermeabilizzata all'area drenata, è stato realizzato un cordolo con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato di altezza idonea allo scopo".
- 1.3. Il collettore fognario al quale è allacciata l'azienda in oggetto, è gestito privatamente ed è asservito al convogliamento delle acque reflue provenienti dalle aziende site nel complesso industriale di via Falcone e Vallombrosa del Comune di Vernate. Il recapito del collettore fognario è ad una stazione di sollevamento, a conduzione privata, che convoglia i liquami nella rete fognaria comunale passante da via Leonardo da Vinci.

1.4. L'Impresa attualmente presenta un unico punto di scarico in fognatura, come sopra descritta, indicato con il codice S2, così come si evince dalla planimetria Tavola n. 01 avente ad oggetto *"PLANIMETRIA GENERALE CON RAPPRESENTATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI E LA RETE DI SCARICO E DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE"* del dicembre 2014, costituito da:

- acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale esterno vengono raccolte mediante una serie di caditoie e convogliate verso una prima vasca di sedimentazione e una successiva vasca di disoleazione con filtro a coalescenza, in seguito mediante un pozzetto deviatore le acque di prima pioggia vengono accumulate in n. 3 vasche di accumulo per l'invio in pubblica fognatura, mentre le acque di seconda pioggia vengono convogliate congiuntamente alle acque decadenti dalle coperture nel cavo Kewenkuller.
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;

L'elaborato grafico non riporta indicazioni circa le volumetrie utili delle 3 vasche di prima pioggia.

1.5. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 308 m³/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.

1.6. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata *"Tavola 01 – con titolo "PLANIMETRIA GENERALE CON RAPPRESENTATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI E LA RETE DI SCARICO E DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE"* del Dicembre 2014.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Acquisito il parere espresso da AMIACQUE con nota del 27/08/2014 (Prot. n. 32062), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 27/08/2014 (Prot. Uff. Ambito n. 8957), e successiva integrazione del 26/02/2015 (Prot. n. 9187) ricevuta dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 02/03/2015 (Prot. Uff. Ambito n. 2727), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento al fatto che:

- *"tutti gli scarichi decadenti dall'insediamento devono poter essere prelevati separatamente per tipologia prima della commistione degli stessi, devono inoltre poter essere prelevati campioni dello scarico generale. In tal senso dovranno essere installati pozzetti di campionamento, dei reflui domestici;*
- *con riferimento alle disposizioni del R.R. n. 4/06, a fronte del fatto che la ditta non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, si evidenzia che il presente parere si riferisce unicamente alle acque meteoriche di dilavamento."*

2.2. Ritenuto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.6 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.

- 2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.4. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.5. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell'attività sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.7. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.8. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".
- 2.9. L'Impresa RIZZI TOBIA DI RIZZI PIETRO S.R.L. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Vallombrosa n. 1 nel Comune di VERNATE (MI).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche, potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico nella rete fognaria privata identificato con il codice S2 indicato nella planimetria e come descritto in premessa.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di**

prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".

- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. Il conferimento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, deve essere conforme alle prescrizioni del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" che prevede che la vasca di raccolta (vasca di prima pioggia) sia dimensionata in modo da trattenerne complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante, e che lo scarico sia attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante drenata, ancorchè le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.
- 3.5. Il Gestore dell'impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico);
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale nonché ad AMIACQUE, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.

- 3.10. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto - Tavola 01 - con titolo "*PLANIMETRIA GENERALE CON RAPPRESENTATE LE AREE DI GESTIONE RIFIUTI E LA RETE DI SCARICO E DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE*" del Dicembre 2014 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente allegato facente parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Vernate e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Franca Rubini

Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico in Pubblica Fognatura: Ing. Franca Rubini
tel 02 7740 3242 email frubini@atoprovinciadimilano.it


Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
risorse idriche e attività
estrattive

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano



ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IDRICHE

Prot. n. 74135 del 23/03/2015

Ragione sociale: Rizzi Tobia di Rizzi Pietro Srl
P.IVA: 04793740962
Indirizzo sede legale: Via Vallombrosa 1, Vernate
Attività: Commercio di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale

Oggetto: ALLEGATO C - richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale (Cavo Kevenkuller) - Istanza presentata al S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013 in data 3/03/2014. Nuovo allegato

1) Natura e descrizione dello scarico

Trattasi di richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013; lo scarico interessato è relativo alle acque reflue meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali dell'azienda scaricate nel corso d'acqua superficiale Cavo Kevenkuller, ai sensi del R.R. n. 4/2006 e D.L.vo 152/2006.

Il terminale di scarico è posizionato nel territorio del comune di Vernate. Lo stesso non ricade in zone di rispetto di pozzi pubblici, come deducibile dal servizio dati web provinciale.

Premesso che l'attività principale svolta dalla Rizzi Tobia S.a.s. consiste nella lavorazione di rifiuti costituiti da materiali ferrosi e non ferrosi mediante taglio con cesoia e riduzione volumetrica del rifiuto metallico tramite pressa, ai fini della commercializzazione delle materie secondarie prodotte.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, ovvero le acque derivanti dalle aree di stoccaggio dei rifiuti, delle aree adibite a transito e ovviamente delle aree di lavorazione, vengono raccolte per mezzo di una rete e trattate successivamente in impianto defangatore disoleatore a trattamento in continuo e poi convogliate in cavo Kevenkuller, a valle del trattamento in continuo viene effettuata la separazione e l'accumulo delle acque di prima pioggia che vengono scaricate in fognatura, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia vengono scaricate in cavo kevenkuller, per un volume medio annuo di acque scaricate, in considerazione della piovosità della zona, pari a 2.958mc.

2) Prescrizioni

Limiti di emissione

I limiti di scarico delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Settore risorse idriche e attività estrattive
C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Porrati tel: 02 77405875

Pratica trattata da: Lucilla Cerretano tel: 02 7740.6239

Istruttoria tecnica svolta da V. Ragazzi tel.3558

I limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente in relazione allo scarico nel corso d'acqua dovranno essere rispettati ai pozzetti posti sui terminali di scarico ed al pozzetto di ispezione posto a valle del trattamento di depurazione

I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Autocontrolli

La ditta dovrà predisporre un programma ciclico quinquennale di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche inviate allo scarico e comunicarne i risultati alla Provincia di Milano settore Risorse Idriche e Attività Estrattive e all'ARPA Lombardia. Inoltre la ditta dovrà conservare un registro delle analisi periodiche delle acque meteoriche, campionate entro i primi quindici minuti di pioggia e con frequenza almeno semestrale, in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo. Tale registro sarà tenuto a disposizione dell'Amministrazione Provinciale e dell'Arpa competente, con l'obbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento.

Obblighi gestionali

Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e di dispersione esistenti per le verifiche delle autorità preposte al controllo.

Devono essere adottate, per quanto possibile tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle migliori tecniche disponibili per il ricircolo dell'acqua.

Come previsto dall' art.5 del , comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate.

Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

I rifiuti risultanti dalla pulizia dei sistemi depurativi dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione presente in materia ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Eventuali stoccaggi delle materie prime intermedie e dei rifiuti allo stato liquido dovrà avvenire in apposite aree dotate di bacino di contenimento e preferibilmente al coperto.

Comunicazioni

La ditta avrà l'obbligo di comunicare:

1. Alla Città Metropolitana ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
2. Alla Provincia di Milano ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Milano il superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito

- il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto
3. Alla Provincia di Milano ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Milano, lo sversamento, il traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita, inviando entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, una nota contenente la descrizione dell'episodio verificatosi completo dei provvedimenti adottati per circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure atte a prevenirne il ripetersi.

Pozzetti di campionamento

Ogni singolo apporto di acque reflue allo scarico finale deve offrire la possibilità di campionamento singolo.

I limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente in relazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo dovranno essere rispettati ai pozzetti posti sui terminali di scarico ed al pozzetto di ispezione/prelievo posto a valle del trattamento di depurazione;

Il pozzetto di prelievo dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti;

Divieti

È fatto divieto di effettuare deposito di materie prime, rifiuti, o quant'altro possa costituire pericolo di contaminazione della falda acquifera, in aree esterne sottoposte a dilavamento atmosferico e non presidiate da idonei bacini di contenimento.

E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell'art.43 del TUROS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

All.: Planimetria

Data 19.01.2015
Prot. interno n. 10122
Atti: 9.3/2014/77

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l.
P.IVA/C.F.	04793740962
Indirizzo sede legale:	Vernate (MI) – Via Vallombrosa n. 1
Indirizzo impianto:	Vernate (MI) – Via Vallombrosa n. 1
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R4]
Legale Rappresentante:	Rizzi Pietro
Direttore Tecnico:	Rizzi Pietro

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1 l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 3.700 mq ed è censita al NCTR del Comune di Vernate al foglio 12- mappali n. 54, 119 e 159. Il sito è in disponibilità alla Impresa Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l., come risulta dall'atto di trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata (n. 2273 di repertorio, n. 1423 di raccolta), registrato a Milano il 16.10.2014, al n. 28825, Serie n. IT;
- 1.2 il terreno sulla quale è ubicato l'insediamento è individuato al mappale n. 148 del foglio n. 8, del comune censuario di Vernate e dal Piano di Governo del Territorio (PGT), ricade in zona D1, aree produttive esistenti, con prescrizioni urbanistiche contenute all'art. 20 e seguenti delle NTA del Piano delle Regole documento C8. L'area non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009 ed al vigente Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/23, al d.lgs. 42/2004 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), così come emerge dalla dichiarazione di assenza vincoli sottoscritta dal Comune di Vernate (MI) in data 26.08.2014, di prot. n. 5326 (atti prot. prov.le n. 177687 del 27.08.2014).

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI PROVINCIALE EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1 l'Impresa è iscritta, con decorrenza dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e fino alla data di scadenza della stessa, al n. MI1248 del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:



Città
metropolitana
di Milano

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13/R4	625	10.549	52.745
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 120103, 120104, 150104, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13/R4	100	2.000	10.000
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.L. 5/2/97, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160116, 160118, 160122	R13	40	500	2.500
5.2	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.L. 5/2/97, n° 22 e successive modifiche e integrazioni.	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	40	500	2.500
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.	160216, 170402, 170411	R13	25	50	250
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118;160122;160216;170401;170411	R13	25	50	250

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (R4), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 3.1: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011, [rottami metallici ferrosi] ovvero per i rifiuti esclusi dallo stesso in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;



Città
metropolitana
di Milano

- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e seguono operazioni di cesoiamento/pressatura per mezzo di pressa/cesoia meccanica;

2.2.2 **Tipologia 3.2:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici non ferrosi e dall'alluminio], ovvero per i rifiuti esclusi dallo stesso in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente e seguono operazioni di cesoiamento/pressatura per mezzo di pressa/cesoia meccanica.

2.2.3 **Tipologia 5.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.4 **Tipologia 5.2:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.5 **Tipologia 5.7:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.6 **Tipologia 5.8:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Milano, i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento,



Città
metropolitana
di Milano

immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro Provinciale, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

- 3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto 3.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.6 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi C.E.R. diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 3.8 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste/ m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "Tavola 01 - Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico e di trattamento delle acque reflue - datata giugno 2014", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

- 3.9 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;;
- 3.10 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.11 il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:
- 3.11.1 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- 3.12 sino ad ottenimento e trasmissione alla Provincia di Milano, al Comune di Vernate ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente del sistema di gestione validato da organismi di certificazione come previsto dal regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio rientranti nello stesso, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione di messa in riserva all'esclusivo servizio di quella di recupero [R4];
- 3.13 per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R4] è comunque subordinato alla completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 dell'Allegato I - Suballegato I al d.m. 5.02.1998;
- 3.14 ogni partita di rottami metallici assoggettati al regolamento (UE) n. 333/2011, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto dall'allegato III al sopraccitato regolamento comunitario; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;
- 3.15 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.15.1 originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;



Città
metropolitana
di Milano

- 3.15.2 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute dal recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- 3.15.3 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 3.16 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R4] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.17 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.18 le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.19 i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.20 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.21 l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.21.1 l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.21.2 nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.21.3 la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai

- serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.21.4 il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.21.5 l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.21.6 i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.21.7 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.21.8 i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.21.9 i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.21.10 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.21.11 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.21.12 lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.22 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.23 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

- 3.24 la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.25 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (End of Waste o m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.26 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.27 i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano m.p.s., o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;
- 3.28 i rifiuti in uscita dal centro, ivi compresi quelli decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva (R13) e/o di deposito preliminare (D15), se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.29 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.30 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.31 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.32 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere

- riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.33 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
 - 3.34 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
 - 3.35 durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
 - 3.36 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
 - 3.37 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Vernate, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
 - 3.38 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
 - 3.39 in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
 - 3.40 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
 - 3.41 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla



Provincia di Milano, al Comune di Vernate ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe Sibia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Fascicolo fasc. 9.3\2014\77
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

Spett.le
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore aria, rumore ed energia
Servizio A.U.A.
c.a. G. Bono

Oggetto: Società Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l. con sede legale ed insediamento in Vernate (MI) - Via Vallombrosa n. 1. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale Aut. Prot. n. 5134 del 3/08/2015 rilasciata dal Comune di Vernate.

Vista la comunicazione di modifica presentata dall'Impresa **Rizzi Tobia di Rizzi Pietro S.r.l.** in data 20/07/2018 (prot. n. 177562) consistente:

- nello spostamento della pesa;
- nella ridefinizione delle aree funzionali con conseguente modifica del lay-out;
- nella variazione delle modalità di stoccaggio;
- nella modifica in riduzione delle superfici e dei volumi dei sovralli e delle End of Waste prodotte.

Si rileva, ai sensi della d.g.r. 3827 del 14/07/2015, che la stessa si configura quale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, Aut. Prot. n. 5134 del 3/08/2015 rilasciata dal Comune di Vernate.


Si precisa che tale modifica non comporta l'aggiornamento dell'importo della garanzia fideiussoria prestata ai sensi della d.g.r. 19461/2004 e si esprime parere favorevole alla presa d'atto della modifica che consiste nella sola sostituzione della planimetria "Tavola 01 - Planimetria generale con rappresentate le aree di gestione rifiuti e la rete di scarico e di trattamento delle acque reflue - datata giugno 2014" con "Tavola 02 - Planimetria generale impianto messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi - datata luglio 2018".

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1- pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria:
Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it



IDENTIFICAZIONE ALTRE AREE DI GESTIONE RIFIUTI


N° AREA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SUPERFICIE [m²]	VOLUME [m³]
1	CONFERIMENTO RIFIUTI	30	--
2	LAVORAZIONE RIFIUTI	270	--
3	MATERIA PRIMA SECONDARIA (MPS)	455	1365
4	RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI RECUPERO	30	60

Il codice 170401 non è compreso nella tipologia 3.2 poiché l'azienda ha rinunciato al trattamento (R13 e R4) dello stesso non essendo in possesso della certificazione di conformità ai sensi del regolamento comunitario 715/2013. Tutti gli altri codici C.E.R. trattati non sono soggetti a regolamento comunitario 715/2013 poiché in nessun modo contengono rame e relative leghe.

RIEPILOGO FLUSSI DI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO E CAPACITA' DI TRATTAMENTO

N° AREA	TIPOLOGIA	C.E.R.	OPERAZIONE DI RECUPERO	CAPACITA' MAX DI TRATTAMENTO		PESO SPECIFICO [t/m³]	QUANTITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO Istantaneo		SUPERFICIE DI STOCCAGGIO [m²]	MODALITA' DI STOCCAGGIO
				[t/anno]	[m³/anno]		[t]	[m³]		
5	3.1	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R4 - R13	10.549	52.745	0,2	125	625	125	Cumuli e/o containers
	3.2	100899 110501 120103 120104 120199 150104 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	R4 - R13	2.000	10.000	0,2	20	100	45	Cumuli e/o containers
	5.1	160116 160118 160122	R13	--	--	0,2	8	40	16	Cumuli e/o containers
	5.2	160106 160116 160117 160118 160122	R13	--	--	0,2	8	40	16	Cumuli e/o containers
	5.7	160216 170402 170411	R13	--	--	0,2	5	25	10	Cumuli e/o containers
5.8	160118 160122 160216 170401 170411	R13	--	--	0,2	5	25	10	Cumuli e/o containers	


- LEGENDA RETE DI SCARICO ACQUE
- Linea acque piazzale
 - Linea acque nere
 - Linea acque chiare
 - Rete fognaria pubblica
 - Pluviale
 - Pozzetto di ispezione
 - Braga sifone ispezione
 - D.S. Separatore fanghi e separatore oli in continuo
 - I.P.P. Impianto di prima pioggia (separazione + accumulo)
 - Caditoia
 - Pozzetto di ispezione e campionamento
 - S1 Recapito in corso d'acqua superficiale "Cavo Kevenkuller"
 - S2 Recapito in fognatura comunale



- LEGENDA RIFIUTI
- Perimetro impianto gestione rifiuti
 - Area di messa in riserva
 - Area di conferimento rifiuti in ingresso
 - Area stoccaggio Materie Prime Secondarie/End of Waste
 - Area di lavorazione rifiuti
 - Area di deposito rifiuti prodotti da lavorazione
 - Vie di transito
 - Area verde/drenante
 - Area emergenza radiometrica ex Reg. 333/11



ESTRATTO AEREOFOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA ING. ANDREA BONFANTI		DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA RIZZI PIETRO	
RIZZI TOBIA di RIZZI PIETRO S.R.L. Via Vallombrosa, 1 20082 Vernate (MI)		scala 1:200	data Luglio 2018
progetto VARIANTE NON SOSTANZIALE A.U.A. PROT. N. 5134 DEL 03/08/2015 STATO DI PROGETTO	dis. Ing. A. Bonfanti	dis. 18-6431	col. Ing. E. Rivolta
oggetto PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI		col. Ing. E. Rivolta	tavola n° 02
Consul ECO - Via San Giorgio 5 - 22036 ERBA CO tel +39.031.3338968 info@consuleco.it - www.consuleco.it Servizi di Ingegneria per l'Ambiente e la Sicurezza Disegno di proprietà di Consul ECO - Tutti i diritti riservati a norma di legge - La riproduzione anche parziale della tavola senza preventivo autorizzazione è vietata			